

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-2681 del 02/08/2016
Oggetto	D.P.R. 59/2013 DITTA MAXI DI S.R.L. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' CENTRO COMMERCIALE- SUPERMERCATO SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI PIACENZA (PC), VIA GORGNI N. 20
Proposta	n. PDET-AMB-2016-2713 del 02/08/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno due AGOSTO 2016 presso la sede di Via Garibaldi, 50 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

D.P.R. 59/2013 DITTA MAXI DI S.R.L. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' CENTRO COMMERCIALE-SUPERMERCATO SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI PIACENZA (PC), VIA GORGNI N. 20.

LA DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

Preso atto che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

VISTA l'istanza della Ditta MAXI DI S.R.L., trasmessa dallo Sportello Unico del Comune Piacenza con nota 10/6/2016 P.G. n. 49538 (acquisita agli atti con prot. n. 6110 del 13/6/2016) per l'ottenimento dell'autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "centro commerciale/supermercato" svolta nello stabilimento sito in Comune di Piacenza, Via Gorgni, 20. In particolare l'istanza è stata avanzata per ottenere l'autorizzazione ex art. 269 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. ad effettuare le emissioni in atmosfera (relativa ad un generatore di emergenza alimentato a gasolio);

ACQUISITI i seguenti contributi istruttori:

- nota del 26/7/2016, prot. n. 2016/51533 (prot. Arpa n. 7979 in pari data) con cui il Dipartimento di Sanità Pubblica dell'AUSL di Piacenza ha comunicato di non avere particolari osservazioni o precisazioni da proporre all'istanza presentata dalla Ditta;
- nota del 26/7/2016 prot. n. 7974, con cui il Servizio Territoriale di Arpa Piacenza ha espresso parere favorevole alle emissioni in atmosfera, secondo determinate prescrizioni;

RICHIAMATE integralmente le risultanze dei lavori della conferenza di servizi che, nella seduta conclusiva del 27/7/2016 - acquisiti i contributi istruttori degli Enti ed Organismi coinvolti nel procedimento e tenuto conto che il rappresentante del Comune di Piacenza ha dichiarato, relativamente all'impatto acustico, che nulla è variato rispetto alla situazione precedente - ha espresso parere favorevole al rilascio alla Ditta MAXI DI S.R.L., per l'attività svolta nello stabilimento in oggetto, dell'Autorizzazione Unica Ambientale comprendente unicamente l'autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

RICHIAMATE le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"* nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 *"Legge quadro sull'inquinamento acustico"*;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"* e s.m.i.;
- il D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le *"Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche"*;
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, *"Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale"*;
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante *"Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali"*;
- il D. Lgs. n. 160/2010 *"Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113"*;

- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni*";

RICHIAMATI altresì gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A. nonché il Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione approvato con verbale dell'Assemblea dell'Agenzia d'Ambito n° 5 del 30/04/2008, successivamente modificato con Delibere n° 5 del 19/03/2010 e n° 16 del 28/09/2011;

VISTO inoltre il Regolamento Arpae per il decentramento amministrativo;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 96 del 23/12/2015 e 99 del 30.12.2015, alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DISPONE

Per quanto indicato in narrativa

1. di adottare, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **MAXI DI S.r.l.** (C.F. 00542090238) avente sede legale in Comune di Belfiore (VR), Viale del Lavoro n. 20, per l'attività di "centro commerciale/supermercato" svolta nello stabilimento sito in Comune di Piacenza, Via Gorgni, 20. Tale autorizzazione comprende unicamente l'autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
2. di impartire, per quanto attiene le **emissioni in atmosfera** ex art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., i seguenti limiti e prescrizioni per lo stabilimento nel suo complesso::

EMISSIONE N. E1 – GRUPPO ELETTROGENO EMERGENZA – P = 635 KWE

Durata massima giornaliera	0,5 h ore ogni 15 gg
Altezza minima	8 m

- a) Il combustibile utilizzato (gasolio) deve rispettare quanto disposto dall'allegato X parte quinta del D.Lgs. 152/06;
 - b) le ore di funzionamento del gruppo elettrogeno (emissione E1) ed i consumi di gasolio, devono essere annotati, con frequenza annuale, su apposito registro, tenuto a disposizione degli organi competenti;
 - c) il termine ultimo di **messa in esercizio** degli impianti è fissato a **tre mesi** dalla data del provvedimento conclusivo dello Sportello Unico;
 - d) il termine ultimo di **messa a regime** degli impianti è fissato a **quattro mesi** dalla data del provvedimento conclusivo dello Sportello Unico;
 - e) qualora le date di messa in esercizio e/o messa a regime degli impianti non coincidano con quelle sopra indicate, la ditta è tenuta a comunicarlo con congruo anticipo a mezzo di lettera raccomandata r.r. allo Sportello Unico ed all'Arpae nodo di Piacenza, specificando dettagliatamente i motivi che non hanno consentito al rispetto dei termini di cui trattasi. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dei suddetti Enti, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi prorogati alle date indicate nella comunicazione della Ditta;
3. **di dare atto** che:
 - sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
 - resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e qui non espressamente richiamato;
 - la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia di urbanistica, edilizia ed idraulica che devono essere eventualmente richiesti direttamente dalla Ditta, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
 - la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica allo Sportello Unico competente per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
 - ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP;
 - il presente provvedimento non comporta spese, né diminuzioni di entrate;

Sottoscritta dalla Dirigente
Dott.ssa Adalgisa Torselli
con firma digitale

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.